



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2015 FASC. I

(ESTRATTO)

TANIA GROPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE E LA STORIA PROFETICA.

CONSIDERAZIONI A MARGINE DELLA SENTENZA N.

238/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

9 GENNAIO 2015

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Tania Groppi

**La Corte costituzionale e la storia profetica. Considerazioni a margine
della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana***

Abstract: *The Italian Constitutional Court and the prophetic story. Some comments on decision no. 238/2014*

The article analyses decision no. 238/2014 and its impact not only on the hierarchy of legal sources, but also on the fundamental constitutional values founding the Italian legal system. After a summary of the content of decision – whereby foreign States' immunity with reference to iure imperii acts cannot exclude the jurisdiction of Italian judges – the author focuses on the procedural techniques followed by the Constitutional Court to scrutinize an international customary rule and concludes with some final remarks in the light of the case-law of other constitutional and (non-constitutional) courts.

1. *Una sentenza storica*

Capita, di tanto in tanto, che in mezzo alla loro ordinaria attività di guardiani della costituzione, ormai entrata a far parte della routine dello Stato costituzionale di diritto, le Corti costituzionali siano chiamate ad affrontare dei “veri” casi costituzionali. Casi nei quali non vengono in rilievo unicamente le relazioni gerarchiche tra fonti del diritto, ma i valori fondanti dell’ordinamento, quelli che ne connotano, come oggi si suol dire, l’identità costituzionale.

E’ quanto è accaduto alla Corte costituzionale italiana con la [sentenza n. 238/2014](#), ove dignità umana, tutela dei diritti inviolabili, relazioni internazionali ispirate a principi di pace e di giustizia, sovranità nazionale (o quel che ne resta), accadimenti drammatici e cruciali della storia europea e mondiale si intrecciano, dando luogo a una decisione che può essere definita “storica”: sia nel senso che chiunque intenda riflettere sullo stato del diritto costituzionale in Italia, nei primi decenni del XXI secolo, non può evitare di confrontarsi con essa (P. Passaglia, *Una sentenza (auspicabilmente) storica: la Corte limita l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile*, in [www.diritticomparati.it](#), 28 ottobre 2014), sia, come cercherò di mostrare nella conclusione di questo intervento, nel senso di inserirsi in quel percorso di “storia profetica” che connota il cammino dei diritti umani.

Al di là dei molteplici profili di interesse, già ampiamente analizzati in numerosi commenti di internazionalisti e costituzionalisti, desidero qui riflettere soltanto su un aspetto, ovvero sulle ragioni che possono aver guidato una Corte costituzionale nella

* *Relazione svolta il 9 dicembre 2014 al Seminario su “Crimini internazionali, immunità dello Stato straniero e accesso alla giustizia: riflessioni sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Siena.*

scelta di una soluzione che appare “scomoda” sotto vari punti di vista, a partire da quello più eclatante, ovvero dalla immediata violazione del diritto internazionale da parte dello Stato italiano che la sentenza viene a determinare.

2. “Vollí, e vollí sempre, fortissimamente vollí”

La decisione, pur articolata su tre distinti piani (sindacato su: la norma internazionale consuetudinaria; la legge nazionale di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite riguardo agli effetti della [decisione della Corte internazionale di giustizia – CIG – del 3 febbraio 2012, Germania c. Italia](#); la legge nazionale adottata a seguito di tale sentenza della CIG), si sostanzia nell’affermazione che l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti nell’esercizio dei poteri sovrani (*iure imperii*), riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non può valere ad escludere l’accesso alla giurisdizione di fronte ai giudici italiani, in relazione ad azioni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi dei diritti della persona umana, trattandosi di un principio qualificante il sistema costituzionale italiano, rispetto al quale non sussiste un interesse pubblico preminente che ne giustifichi il sacrificio.

Per giungere ad affermare ciò – e per sottoporre a sindacato di costituzionalità la norma internazionale consuetudinaria – la Corte ha dovuto, nella motivazione, superare innumerevoli ostacoli, di ordine interno e internazionale (A. Ruggeri, *La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria*, in questa rivista, Studi, 2014).

Sul piano nazionale, vengono in rilievo innanzitutto alcuni profili essenziali del sindacato di costituzionalità disegnato dalla Costituzione italiana, relativi all’oggetto e al parametro del giudizio.

Riguardo all’oggetto, si tratta di un problema non nuovo, in quanto la lettera dell’art. 134 Cost., che circoscrive il sindacato di legittimità costituzionale alle “leggi e gli atti con forza di legge dello Stato e delle regioni”, è stata ripetutamente disattesa dalla Corte, che ha sempre seguito la via di una interpretazione non testuale. Anche in questo caso si dà una interpretazione di tipo “logico e sistematico” (Cons. dir., par. 2.1), ritenendo esclusi dallo scrutinio della Corte costituzionale soltanto “gli atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto alla legge”: tutte le leggi, gli atti e le norme (comunque prodotte, verrebbe da dire, anche eventualmente attraverso fonti fatto, come quelle in esame), provviste della stessa efficacia delle leggi formali - ordinarie e costituzionali - venute ad esistenza per vie diverse dal procedimento legislativo, ci dice esplicitamente la Corte, sono assoggettate al controllo accentrato.

Per quanto riguarda il parametro, trattandosi di controllare il rispetto (da parte di fonti che hanno pacificamente rango costituzionale, sulla base dell’art. 10, comma 1,

Cost.) degli elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, la Corte si trova nella necessità di attivare i controlimiti, il che significa compiere due operazioni: identificarli e usarli. Si tratta di operazioni che la sentenza effettua in modo non indolore. L'identificazione della categoria – al di là dello specifico principio in questione, il diritto alla tutela giurisdizionale a difesa dei diritti fondamentali e in particolare della dignità della persona: Cons. dir., par. 3.4 – continua a non risultare del tutto chiara, come emerge dalle molteplici diverse denominazioni (“principi fondamentali e diritti inviolabili della persona”, par. 2.1; “principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato, e quindi ...principi che sovrintendono alla tutela dei diritti fondamentali della persona”, par. 3.1; “principi fondamentali dell'ordinamento interno”, *ivi*; “principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona”, par. 3.2; “principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello stato ovvero...principi posti a tutela di un diritto inviolabile della persona”, *ivi*, ecc.) contenute qua e là nella decisione e da un sedimentarsi di precedenti (richiamati nella sentenza) che non hanno ancora trovato una adeguata sistemazione. Circa l'utilizzo dei controlimiti, la sentenza risulta quantomeno sorprendente: la Corte fa ricorso alla tecnica del bilanciamento, andando a compiere una verifica che non si limita alla garanzia della intangibilità dei principi costituzionali, ma pare accontentarsi del fatto che “il loro sacrificio sia ridotto al minimo” (Cons. dir., par. 3.1: P. Faraguna, *Corte costituzionale contro Corte internazionale di giustizia: i controlimiti in azione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2 novembre 2014). Insomma, la Corte introduce una sorta di “controlimiti temperati”, rispetto ai quali ciò che occorre in ogni caso escludere è il loro “sacrificio totale”, mentre lascia intravedere che potrebbe essere giustificato, nel bilanciamento, il sacrificio (da intendere pertanto come “parziale”) di un principio supremo qualora si fosse in presenza di un “interesse pubblico” (non meglio specificato, ma probabilmente da ritenere anch'esso del rango di principio supremo) che risultasse preminente (Cons. dir., par. 3.4).

Inoltre, la Corte ha dovuto prendere le distanze dalla sua giurisprudenza pregressa, costituita dal precedente sul diritto internazionale consuetudinario, ovvero dalla [sentenza n. 48/1979](#) sulla immunità degli agenti diplomatici, che sembrava limitare il sindacato di costituzionalità alle norme formatesi dopo l'entrata in vigore della costituzione, reinterpretandolo alla luce della [sentenza n. 1/1956](#) (Cons. dir., par. 2.1), al punto da far parlare i primi commenti di *overruling* (P. Passaglia, *cit.*).

Non solo: la ripetuta riaffermazione del carattere accentrato del sistema italiano di giustizia costituzionale (Cons. dir., par. 3.1) e del fatto che spetta “in via esclusiva” alla Corte il compito di assicurare il rispetto della costituzione (Cons. dir., par. 3.3) si pone in netta controtendenza rispetto alla valorizzazione del ruolo dei giudici comuni nel controllo di costituzionalità avvenuta negli ultimi decenni, che ha portato ripetutamente la dottrina a parlare di una crescente diffusione del sistema italiano di giustizia costituzionale, o perlomeno dello sviluppo di un sindacato accentrato-collaborativo (E.

Lamarque, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Laterza, Roma-Bari, 2012). E' ben vero che la Corte ha accentrato nelle sue mani, fin dalle [sentenze nn. 348 e 349/2007](#), il controllo sul rispetto dei trattati internazionali, utilizzandoli quali norme interposte e opponendosi nettamente alla disapplicazione, da parte dei giudici comuni, delle norme primarie nazionali con essi contrastanti, ma lo ha fatto appoggiandosi, nella motivazione, sulla differenza tra diritto internazionale pattizio e diritto comunitario, senza enfatizzare il carattere accentrato del sistema italiano di giustizia costituzionale. Al contrario, in questo caso – forse proprio perché ancor più si sarebbe prestato al sindacato diffuso da parte dei giudici comuni, trattandosi di accertare innanzitutto la capacità della norma internazionale di dispiegare effetti nel nostro ordinamento, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità – essa ha sentito la necessità di richiamare la struttura stessa del sistema italiano di giustizia costituzionale, al fine di giungere a una dichiarazione di non fondatezza della questione che non appare però del tutto coerente con il fatto che la norma internazionale “non entra nell’ordinamento italiano e non può quindi essere applicata” (Cons. dir., par. 3.2).

Ma soprattutto la Corte ha scelto di scontrarsi con un quadro di diritto internazionale consuetudinario fortemente ostile, connotato dalla recente [sentenza Germania c. Italia](#) della suprema giurisdizione internazionale che ha nettamente riaffermato, con una schiacciante maggioranza, 12 a 3, la norma di diritto consuetudinario proprio in relazione ai crimini commessi nella seconda guerra mondiale dalla Germania, dei quali si occupa la decisione italiana. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, in una sentenza ancora più recente, ha assunto una posizione analoga alla CIG e, in relazione al crimine di tortura, ha riconosciuto l’immunità dello Stato nell’esercizio di poteri sovrani (*Jones and Others v. the United Kingdom* 34356/06 40528/06, 14 gennaio 2014).

Neppure si può dire che, a fronte dell’assenza di un dialogo verticale, con le giurisdizioni internazionali, la Corte italiana abbia potuto beneficiare di un qualche tipo di dialogo orizzontale, o almeno di un avvio di esso, inserendosi in una nascente “coalizione” (nel senso richiamato da E. Benvenisti, *Reclaiming Democracy : The Strategic Use of Foreign and International Law by National Courts*, in *The American Journal of International Law*, 2008, p. 241) tra corti nazionali finalizzata a determinare un mutamento della norma consuetudinaria: la giurisprudenza delle altre corti costituzionali e supreme è nel complesso assai distante da quella italiana, come ha messo in evidenza la sentenza della Corte suprema del Canada, coeva rispetto alla [n. 238/2014](#), *Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran* (2014 SCC 62), nella quale una corte tradizionalmente attivista come quella canadese ha optato per il rispetto della discrezionalità del legislatore, che ha scelto di dare ingresso nell’ordinamento canadese al principio della immunità anche nel caso di crimini internazionali.

A ciò si aggiunge un quadro politico assai difficile, nel quale la Germania è apparsa ben decisa nel difendere le sue posizioni, non solo di fronte alla CIG ma anche nei

negoziati col governo italiano e lo stesso legislatore italiano ha dimostrato una insolita sollecitudine nell'adempimento della sentenza della CIG attraverso la legge ordinaria.

Infine, come è stato messo in rilievo dalla dottrina (A. Ruggeri, cit.), scarse sono le possibilità che le vittime o i loro eredi possano essere risarciti all'esito di questa vicenda, e quindi che la sentenza produca concreti effetti. Il rischio che rimanga priva di effettività è elevato.

3. *Una storia di tempi lunghi*

Tutto ciò posto, l'interrogativo che sorge è: perché? Perché una Corte costituzionale sceglie di dare interpretazioni ardite del testo costituzionale, di superare i propri precedenti, di mettersi contro tutti: giurisdizioni internazionali, stati stranieri, legislatore nazionale, attraverso una decisione che ha ben poche probabilità di ripristinare i diritti violati? Chi sono i suoi alleati, o i suoi interlocutori, in quella che appare come una vera e propria corsa solitaria? E' sufficiente l'appoggio della dottrina internazionalistica (italiana e non solo, che si è sempre detta favorevole alla perdita dell'immunità in caso di violazioni di *ius cogens*: ad es. Conforti, A. Cassese, Ronzitti) e dei giudici comuni italiani (non solo della Corte d'appello rimettente, ma soprattutto della Corte di Cassazione, la cui giurisprudenza, il celebre caso *Ferrini*, era stata all'origine della sentenza della CIG) per determinare una base di consenso, per assicurare un seguito, per evitare che la pronuncia si traduca in un ramo secco?

Chi studia la giustizia costituzionale, in Italia e altrove, sa bene che la principale preoccupazione delle Corti costituzionali è proteggere la propria legittimazione (per una panoramica su questo approccio, L. Epstein, T. Jacobi, *The Strategic Analysis of Judicial Decisions*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 2010, pp. 341 ss.), e che la domanda chiave che serpeggia nella camera di consiglio, come molti ex-giudici hanno raccontato nelle loro testimonianze e memorie, è: "come ne usciamo?" (G. Zagrebelsky, *Principi e voti*, Einaudi, Torino, 2004). La Corte costituzionale ha spesso mostrato la propensione a cercare di sbarazzarsi dei casi più difficili, che possono minare la sua legittimazione, utilizzando le categorie processuali, o cercando di affidare la decisione ai giudici comuni o alle corti sovranazionali.

Nel caso in esame, è evidente che le scappatoie per evitare di infilarsi in questo ginepraio erano molteplici. Allora, la domanda che non possiamo evitare di porci è "perché"? Occorre precisare che si tratta di un "perché" sistemico e istituzionale, che va oltre le contingenze legate alla composizione dei collegi, al coagularsi delle maggioranze, alle ambizioni dei presidenti o alle personali attitudini dei relatori. Al di là di qualsiasi contingenza, attraverso una sentenza come questa è la giustizia costituzionale italiana che parla e che si posiziona rispetto al contesto "ostile" che ho cercato sinteticamente di descrivere.

Senza dover ricorrere a una sorta di “psicologia” della giustizia costituzionale, è unicamente attraverso l’esame della motivazione che possiamo cercare di trovare una risposta. Peraltro, si tratta di una motivazione complessa, non lineare, a volte inutilmente ripetitiva, a volte sovrabbondante, nel senso che si dipana in mille rivoli non sempre funzionali ad argomentare la soluzione scelta, in un susseguirsi di *obiter dicta* che rendono difficile individuare la *ratio decidendi* e gli argomenti a suo sostegno. Una motivazione nella quale si avvertono tante mani, tante sensibilità. Questa non è una novità nell’ambito della giustizia costituzionale italiana, che frequentemente ricorre a motivazioni discorsive o basate su due o più linee argomentative (definite “multi-legged”: A. Jakab , *Judicial Reasoning in Constitutional Courts. A European Perspective*, in *German Law Journal*, 2013, p. 1215 ss.): si tratta infatti di una conseguenza del principio di collegialità e in particolare della impossibilità per i giudici di esprimere opinioni dissidenti o concorrenti (come abbiamo cercato di dimostrare in un recente lavoro: T. Groppi, I. Spigno, *Constitutional Reasoning in the Italian Constitutional Court*, in *Rivista A.I.C.*, n. 4/2014).

Volendo provare a dipanare la complessa matassa degli argomenti utilizzati (che includono anche un riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia in veste di “giurisprudenza straniera”: mi riferisco al richiamo del caso [Kadi](#) contenuto nel par. 3.4 del Considerato in diritto), mi pare di poter rintracciare l’argomento portante della decisione laddove (proprio nel lungo paragrafo 3.4) si afferma che l’immunità, se ha un senso logico, si deve collegare, nella sostanza e non solo nella forma, con l’esercizio della funzione sovrana dello Stato straniero. Questa funzione sovrana non può mai esplicitarsi in atti come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, atti riconosciuti come crimini contro l’umanità. O, meglio, la Corte non dice proprio così, non può dirlo, non spetta a lei accertare l’esistenza della norma internazionale, come essa stessa a più riprese sottolinea, trattandosi “di una norma di diritto internazionale, dunque esterna all’ordinamento giuridico italiano, la cui applicazione da parte dell’amministrazione e/o del giudice, in virtù del rinvio operato nella specie dall’art. 10, primo comma, Cost., deve essere effettuata in base al principio di conformità, e cioè nell’osservanza dell’interpretazione che ne è data nell’ordinamento di origine, che è l’ordinamento internazionale” e in particolare secondo la interpretazione offerta da quel qualificato interprete che è la CIG (Cons. dir., par. 3.1). Dice piuttosto che tali atti, nell’ambito dell’ordinamento interno, non possono giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti delle vittime: come è stato messo in rilievo, la Corte pare affermare che tali atti determinano “a breach in the domestic ius cogens” e pertanto non possono mai essere coperti da immunità (F. Fontanelli, *I know it’s wrong but I just can’t do right. First impressions on judgment no. 238 of 2014 of the Italian Constitutional Court*, in www.diritticomparati.it, 28 ottobre 2014).

La Corte accede a una impostazione secondo la quale i due piani, processuale (immunità) e sostanziale non possono essere ritenuti separati. Impostazione che non ha

finora ritenuto di seguire in altre materie, come quella dell'insindacabilità dei parlamentari, ove non ha fatto proprio, fin qui, l'approccio seguito dalla giurisprudenza costituzionale tedesca (secondo la quale le offese personali e gratuite non possono mai ritenersi coperte da insindacabilità).

Soprattutto, risuona forte l'eco di una posizione minoritaria nella dottrina internazionalistica, accolta nella lunga opinione dissidente del giudice Cançado Trindade nella sentenza della CIG. Mosso dal supremo valore della ricerca della giustizia, egli aveva affermato che i crimini compiuti in violazione di norme internazionali di *ius cogens*, come il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, non sarebbero mai da qualificare come “*acta imperii*” ma piuttosto come “*delicta imperii*” e non possono mai ritenersi coperti da immunità (CIG, Germania c. Italia, Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade, p. 133) : l'immunità dello Stato non è un diritto, ma una prerogativa o un privilegio e non può essere assicurata quando conduce a una ingiustizia manifesta. Offrendo la sua testimonianza personale di ex giudice prima, e presidente della Corte interamericana dei diritti dell'uomo poi, che lo porta ad avere una sensibilità molto diversa da quella della maggior parte dei componenti della CIG, egli si era opposto in modo fermo al “positivismo giuridico” e al formalismo della CIG, che aveva basato la sua sentenza su quella che egli definisce “la incongrua giurisprudenza dei tribunali nazionali” (ivi, p. 189).

In altre parole, con questa sentenza la Corte costituzionale italiana ha deciso, nonostante il contesto ostile, di chiamarsi fuori da tale “incongrua giurisprudenza” (L. Gradoni, *Corte costituzionale italiana “controvento” sull'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 17 novembre 2014), per dare un segno di tipo diverso, basato appunto su un valore di giustizia. Non un valore astratto, ma positivizzato nei principi supremi della costituzione italiana, in particolare negli artt. 2 e 24, che peraltro parlano il medesimo linguaggio del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Contribuendo in tal modo ad una “auspicabile, e da più parti auspicata, evoluzione dello stesso diritto internazionale” (Cons. dir., par. 3.3, *in fine*), come mostra l'ampio spazio dedicato nella motivazione al ruolo sollecitatorio svolto dalla giurisprudenza delle corti nazionali (e tra esse quelle italiane) nella evoluzione giurisprudenziale delle corti internazionali o sovranazionali (in questo senso il richiamo alla risalente giurisprudenza italiana e belga sulla limitazione della immunità degli Stati per gli atti *iure gestionis*, Cons. dir., par. 3.3 e a quella della Corte costituzionale italiana relativa al differimento degli effetti favorevoli delle sentenze della Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale, Cons. dir., par. 3.4).

Non mi pare un caso che la prima attivazione dei controlimiti sia avvenuta non per una astrusa questione di diritto europeo, ma per una grande e tragica vicenda storica, fondante ad un tempo per il nostro ordinamento e per il sistema internazionale di tutela dei diritti umani.

Quante volte diciamo ai nostri studenti che in quello spiraglio, tra la fine della seconda guerra mondiale e l'inizio della guerra fredda, le costituzioni degli Stati nazionali fondate sulla dignità dell'uomo e la Dichiarazione universale dei diritti umani della Nazioni Unite hanno cercato di aprire la strada verso un mondo nuovo (per usare il titolo del libro di Mary Ann Glendon, *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la dichiarazione universale dei diritti umani*, trad. it. Liberilibri, Macerata, 2001)? Che i protagonisti straordinari di quell'epoca eccezionale (da Giuseppe Dossetti a Lelio Basso, da Eleanor Roosevelt a René Cassin) hanno lottato e lavorato proprio per questo?

Come ha scritto Norberto Bobbio, un ideale come quello dei diritti dell'uomo rovescia completamente il senso del tempo, perché si proietta sui tempi lunghi, e solo alcuni "segni premonitori" possono farci presagire l'esito, secondo la kantiana visione profetica della storia (N. Bobbio, *I diritti dell'uomo, oggi*, in Id., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990 p. 269).

I tempi lunghi dei diritti dell'uomo sono fatti di piccoli segni, iniziano dai "piccoli luoghi vicino a casa", potremmo dire citando proprio Eleanor Roosevelt (M. A. Glendon, *Verso un mondo nuovo*, p. 408), piccoli segni che possono essere l'opinione dissidente di un giudice illuminato dalle sofferenze dei casi che ha dovuto giudicare, possono essere sentenze isolate e dalla motivazione non del tutto lineare di corti costituzionali di paesi periferici.

La risposta alla domanda "perché", in definitiva, è che a volte le corti costituzionali riescono a leggere i segni dei tempi e a farsi esse stesse segno, comprendendo che se vogliono continuare ad essere "viva vox" delle loro costituzioni, debbono muoversi guidate da quei valori di giustizia in cui tali costituzioni affondano le radici.

Il che non vuol dire necessariamente che riescano ad offrire effettivo rimedio alla violazione dei diritti. Accanto e oltre la costituzione normativa, esse risultano garanti, in tali casi, di una costituzione che è soprattutto simbolica. E' quella simbolica una dimensione della costituzione la cui importanza tendiamo a dimenticare, guidati dalla pur comprensibile preoccupazione per la difesa della sua normatività.

In queste occasioni è come se le corti costituzionali percepissero che la loro legittimazione si fonda nella storia dei tempi lunghi, nella proclamazione dei valori fondanti dell'ordinamento, più che nella loro concreta tutela, e tutto ciò facesse passare in secondo piano, bollandola come formalistica, qualsiasi ulteriore considerazione.

Quali siano i prezzi da pagare, in termini di coerenza con i precedenti, di forzature interpretative, di lascito per il sistema costituzionale nel suo complesso, per diventare "segno" di un mondo nuovo (ovvero, qui, di un nuovo diritto internazionale consuetudinario che circoscriva l'immunità degli Stati di fronte alle violazioni di *ius cogens*), possiamo valutarlo soltanto sulla base del carattere più o meno persuasivo, più o meno coerente delle motivazioni che esse ci offrono.

In conclusione, l'operazione che la Corte costituzionale italiana ha voluto compiere è abbastanza chiara, le modalità con cui lo ha fatto sono aperte alla valutazione della comunità degli interpreti della Costituzione.